

AGEVOLAZIONI

Cessione dei crediti energetici

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, i crediti di imposta relativi al recupero nell'anno 2022 dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale **possono essere ceduti a soggetti terzi**.

Tra i destinatari del credito, che **può essere ceduto solo per intero**, ci sono anche **gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **due ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:

- **banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993,
- società appartenenti a un **gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero
- **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Pertanto, i soggetti che intervengono nell'acquisizione non procedono se ci sono i presupposti per la **segnalazione di operazioni sospette** e/o l'**impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela** ([articoli 35](#) e [42 D.Lgs. 231/2007](#)).

I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono **nulli**.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla **documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'[articolo 35](#)

[D.Lgs. 241/1997](#), dai soggetti indicati all'[articolo 3, comma 3, lettere a\) e b\)](#), [D.P.R. 322/1998](#) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'[articolo 32 D.Lgs. 241/1997](#).

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le **stesse modalità** con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, in compensazione con delega F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate ed **entro la medesima data**.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla **tracciabilità dei crediti d'imposta**, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), sono state definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

A tal proposito il [Provvedimento del 30.06.2022, prot. n. 253445](#) ha indicato la possibilità di effettuare la comunicazione della cessione a decorrere **dal 7 luglio e fino al 21 dicembre 2022** per i crediti di imposta relativi al **primo e secondo trimestre 2022**.

Il [Provvedimento del 06.10.2022, prot. n. 376961](#) ha esteso le regole del provvedimento di giugno anche ai **crediti del terzo trimestre**. La cessione del credito di imposta del terzo trimestre 2022 è comunicata all'Agenzia delle entrate a decorrere **dal 6 ottobre 2022 e fino al 22 marzo 2023**. Rimangono da comunicare invece entro il 21 dicembre 2022 le cessioni dei crediti di imposta a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante relativi al secondo e terzo trimestre 2022.

Un ulteriore provvedimento provvederà a regolare la cessione dei crediti relativi ai mesi di **ottobre e novembre**.

Si applicano le disposizioni che prevedono la **possibile sospensione del credito entro cinque giorni lavorativi** dall'invio della comunicazione di cessione e la responsabilità in capo ai cessionari solo per l'eventuale **utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto al credito d'imposta ricevuto (di cui agli [articoli 122-bis e 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020](#)).

Per quanto riguarda la tempistica di compensazione con delega F24 da parte dei cessionari, questa dovrà avvenire **entro termini differenti a seconda del periodo di riferimento**:

- **entro il 31 dicembre 2022**, per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022,
- **entro il 31 marzo 2023** per i crediti relativi al terzo trimestre ed ai mesi di ottobre e novembre.

Per l'utilizzo in compensazione con modello F24 sul portale dell'Agenzia delle entrate, la [risoluzione 38/E/2022](#) ha istituito codici differenti rispetto a quelli utilizzati dagli originari beneficiari; il **cessionario del credito** riporterà nella sezione Erario i codici esposti in tabella.

Codice tributo	Descrizione	Norma
7720	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)	articolo 15 D.L. 4/2022
7721	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)	articolo 4 D.L. 17/2022
7722	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022)	articolo 15.1 D.L. 4/2022
7723	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)	articolo 5 D.L. 17/2022
7724	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)	articolo 3 D.L. 21/2022
7725	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)	articolo 4 D.L. 21/2022

Con la [risoluzione 59/E/2022](#), pubblicata ieri, sono stati **istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione**, da parte dei **cessionari**, dei crediti di imposta del terzo trimestre 2022 acquistati e accettati tramite la Piattaforma cessione crediti.

Codice tributo	Descrizione	Norma
7728	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)	articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022
7729	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022)	articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022
7730	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)	articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022
7731	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022